



L'Estensore

(Rag. Pietro Ricci)



L'Istruttore

(Dott.ssa Lucia del Grosso)



Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)




ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARIT nella specifica sezione "Albo on-line" in data 1 AGO, 2018 (Legge n. 69 del 18.06.2009).

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



arrit
Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

056

DETERMINAZIONE N

DEL 1 AGO, 2018

OGGETTO:

Corte di Appello di L'Aquila, ricorso proposto dalla Soc. (Omissis) – Incarico di rappresentanza e difesa in giudizio/Liquidazione fattura emessa dall'Avv. Lorenzo Lupo Timini.

Il giorno 1 AGO, 2018 a Tortoreto Lido, nella sede dell'ARIC – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 luglio 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 novembre 2009, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la Deliberazione n. 022 del 26.04.2017 con la quale è stato conferito l'incarico alla rappresentanza e difesa dell'ARIC all'Avv. Lorenzo Lupo Timini in relazione al ricorso proposto dalla Soc. (Omissis) alla Corte di Appello di L'Aquila del 06.10.2014 della Soc. (Omissis) avverso la sentenza n. 102/2014 del Tribunale di Chieti - Sez. distaccata di Ortona depositata in data 05.03.2014, per un importo di euro 2.407,54 (duemilaquattrocentosette/54) IVA e Cap. inclusi;

VISTO il preventivo trasmesso dall'Avv. Lupo acquisito al prot n. 637 del 12.04.2017 che prevede per l'esecuzione dell'incarico *de quo* una spesa complessiva di euro 2.407,54 (duemilaquattrocentosette/54euro) IVA, c.a.p. e spese incluse, corrispondente ai livelli minimi previsti dal Decreto 10 marzo 2014, n. 55, "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247";

PRESO ATTO che nella citata Deliberazione n. 22/2017 si dispone che l'Avv. Lorenzo Lupo Timini avrebbe ricoperto l'incarico in oggetto alle condizioni previste nella nota prot. n. 637 del 12.04.2017, corrispondente ai livelli minimi previsti dal Decreto 10 marzo 2014, n. 55, "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247";

VISTA la Sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila n. 2115/17, trasmessa dall'Avv. Lupo ed acquisita al prot. n. 2108 del 22.11.2017, iscritta al Reg. Gen. n. 258/17 pubblicata il 21.11.2017 Repert. N. 2058/2017 del 22.11.2017 con la quale la Corte d'Appello così statuiva: "All'inammissibilità dell'appello proposto nell'ambito del giudizio n° 258 /2011 ed al rigetto di quello proposto nell'ambito del giudizio n° 1346/2014 consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali nei confronti degli appellati liquidate come da dispositivo (con applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 con applicazione della decurtazione massima -70% della voce

relativa alla fase trattazione/istruzione in ragione del mancato espletamento di attività istruttoria) e quantificate, quanto alla posizione dell'appellata ARIT, unicamente in relazione al giudizio nel quale si è costituita. PQM la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando (.....) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati che liquida: quanto alla posizione dell'appellata ARIT in complessivi euro 4.303,00 (quattromilatrecentotre/00) per competenze, oltre al rimborso forfettario spese generali ed IVA e CAP come per legge;

VISTI i pagamenti effettuati da Quanta SpA in favore dell'ARIT della somma complessiva di euro 6.278,59 (di cui euro 4.288,90 accreditati con reversale n. 296 del 21.12.2017 ed euro 1.989,69 con reversale n. 297 del 27.12.2017) comprensivi degli importi liquidati in sentenza, del rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP;

VISTA la Sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila n. 2115/17, trasmessa dall'Avv. Lupo ed acquisita al prot. n. 2108 del 22.11.2017, iscritta al Reg. Gen. n. 258/17 pubblicata il 21.11.2017 Repert. N. 2058/2017 del 22.11.2017 con cui è stato rigettato il ricorso della società ricorrente;

VISTA la fattura n° 7PA del 15.12.2017 emessa dall'Avv. Lorenzo Lupo Timini pari all'importo corrisposto da Quanta SpA in favore di ARIT;

VISTO il parere del 13.03.2014 emesso dal Servizio Affari Istituzionali e Locali, Polizia e Sicurezza della Regione Friuli Venezia Giulia, sulla base del quale il maggior importo liquidato dal Giudice in una sentenza (nel caso quindi di sentenza favorevole) possa essere riconosciuto all'avvocato solo in presenza di specifica previsione contrattuale che lo preveda

VISTA la nota pec di diffida al pagamento dell'Avv. Lorenzo Lupo Timini del 21.03.2018 Prot. ARIT n° 454 del 22.03.2018 di contestazione del suddetto parere

RICHIAMATA la nota ARIT (Prot. ARIT n° 480 del 20.04.2018) di risposta alla suddetta diffida con la quale si contestava all'Avv. Lorenzo Lupo Timini l'importo fatturato adducendo il principio, confortato dalla giurisprudenza secondo il quale la determinazione del compenso dovuto dal cliente all'avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese e agli oneri di causa;

RICHIAMATA la nota ARIT (Prot. ARIT n° 614 del 20.04.2018) con la quale si ribadiva quanto precedentemente espresso invitando tuttavia il legale a voler comporre bonariamente la vicenda al fine di evitare un problematico contenzioso considerata la particolare fase attraversata dall'Agenzia;

VISTA la comunicazione per posta elettronica del 04.06.2018 dell'Avv. Lorenzo Lupo Timini nella quale il legale, pur senza riconoscere le pretese dell'Agenzia, proponeva di definire la vicenda con il pagamento della somma integrale di € 5.900,00;

VISTA la successiva comunicazione stesso mezzo dell'Avv. Lorenzo Lupo Timini con la quale dichiarava di accettare la riduzione delle competenze maturate alla minor somma complessiva di euro 5.700,00 (comprensiva di rimborso forfettario al 15%, CAP al 4%, IVA al 22% e spese esenti);

RITENUTO di dover aderire alla richiesta al fine di evitare un contenzioso dannoso per l'Agenzia tenuto conto della materia del contendere di incerto esito in caso di giudizio;

VISTO il Decreto Legge n. 87/2018 recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", c.d. "Decreto Dignità", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018, in vigore dal 14 luglio scorso, che ha introdotto alcune misure di semplificazione fiscale tra le quali, in particolare, l'abolizione, per le operazioni fatturate dopo il 14 luglio 2018, dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto;

VISTA la fattura n. FPA 9_18 del 25.07.2018 acquisita al prot. n. 1030 del 25.07.2018 di euro 5.700,00 (cinquemilasettecento/00) IVA inclusa emessa dall'Avv. Lorenzo Lupo Timini per l'espletamento dell'incarico in oggetto che reca i seguenti importi:

- Onorario e spese	euro 4.544,16
- Contributo cassa 4%	euro 172,00
- IVA al 22%	euro 983,84
Totale	euro 5.700,00
Ritenuta d'acconto	euro 860,00

RISCONTRATA la regolarità della fattura suddetta;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 1437 del 30.08.2017 in cui l'Avv. Lupo comunica gli estremi per il pagamento dei compensi dovuti;

RITENUTO di poter procedere al pagamento della fattura in oggetto, con imputazione di spesa della parte eccedente l'impegno di spesa assunto con Deliberazione n. 022 del 26.04.2017 sul capitolo 180 del Bilancio di previsione 2018-2020 che presenta la necessaria capienza finanziaria;

VISTA la L.R. 25/2000 come integrata e modificata dalla L.R. 34/2016 con la quale l'ARIT è stata trasformata in Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC);

VISTO il Regolamento dell'ARIT approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.2001 e n. 78 del 5.02.2007;

DETERMINA

- di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituendone anche motivazione e presupposto;
- di liquidare** la somma complessiva di euro 5.700,00 (cinquemilasettecento/00) a favore dell'Avv. Lorenzo Lupo Timini quale saldo delle attività eseguite relativamente all'incarico affidato con Deliberazione n. 022 del 26.04.2017 di cui alla fattura n. n. FPA 9_18 del 25.07.2018 acquisita al prot. n. 1030 del 25.07.2018 che reca i seguenti importi:

- Onorario e spese	euro 4.544,16
- Contributo cassa 4%	euro 172,00
- IVA al 22%	euro 983,84
Totale	euro 5.700,00
Ritenuta d'acconto	euro 860,00
- di imputare** la spesa di euro 5.700,00 (cinquemilasettecento/00) sul capitolo 180 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020.